



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV

Provvedimento concernente la pubblicazione della proposta di “modifica dell’Unione” del nome della denominazione di origine protetta dei vini “Colli di Rimini” in “Rimini” e del relativo disciplinare di produzione e la trasmissione alla Commissione UE.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n.1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n.302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il D.M. 7 novembre 2012, pubblicato sulla G.U.R.I n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 90 della citata Legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge e dei citati Reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto D.M. 7 novembre 2012;

VISTO il DM 19.11.1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 280 del 29.11.1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Rimini" ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

VISTO il disciplinare di produzione della DOP "Colli di Rimini", così come da ultimo modificato con il D.M. 06 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 19.08.2020, concernente l'approvazione di "modifiche ordinarie" al disciplinare di produzione, e la relativa pubblicazione della comunicazione della Commissione europea nella G.U.U.E. n. C/442 del 21 dicembre 2020;

ESAMINATA la documentata domanda trasmessa per il tramite della regione Emilia Romagna, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 del D.M. 7 novembre 2012, dal Consorzio tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del nome della denominazione di origine controllata dei vini da "Colli di Rimini" in "Rimini" e del relativo disciplinare di produzione;

VISTO il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla citata proposta di modifica;

ATTESO che la citata la proposta di modifica, considerata "modifica dell'Unione", ai sensi dell'art. 17, del Reg. UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato D.M. 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10 e, in particolare:

- è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 20 maggio 2020;
- è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 02 ottobre 2020;
- entro il termine previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione, non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare, da parte di soggetti interessati;

RITENUTO che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione della "modifica dell'Unione", relativa alla variazione del nome della denominazione di origine controllata dei vini da "Colli di Rimini" in "Rimini" e del relativo disciplinare di produzione, la stessa richiesta è risultata conforme alle condizioni stabilite nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, e che, pertanto, sussistono i requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta di modifica in questione, nonché per trasmettere alla Commissione UE

la stessa domanda di modifica, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6, 15 e 16 del Reg. UE n. 33/2019 ed agli articoli 2 e 9 del Reg. UE n. 34/2019;

DISPONE

conformemente all'articolo 9 del D.M. 7 novembre 2012 richiamato in premessa:

1) la pubblicazione sul sito internet del Ministero:

A) dell'allegata proposta di “modifica dell'Unione” concernente la variazione del nome della denominazione di origine controllata dei vini “Colli di Rimini” in “Rimini” e del relativo disciplinare di produzione, come da ultimo aggiornato con la modifica ordinaria di cui al D.M. 06 agosto 2020 richiamato in premessa;

B) dell'allegato disciplinare di produzione consolidato con la predetta “modifica dell'Unione”;

2) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica in questione e della relativa documentazione, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE n. 34/2019.

Oreste Gerini
Direttore generale
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0021881 del 18/01/2021

A. Proposta di “modifica dell’Unione” del nome della denominazione di origine protetta dei vini “Colli di Rimini” in “Rimini” e del relativo disciplinare di produzione

1. Il nome della Denominazione di Origine Controllata dei vini “Colli di Rimini”, riconosciuta con DM 19.11.1996 richiamato in premessa, e registrata in data 14.04.2004 come DOP nel registro della Commissione UE, ai sensi dell’art. 107 del Reg. UE n. 1308/2013, è modificato in “Rimini”.

2. Conseguentemente alla modifica di cui al punto 1, al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata “Colli di Rimini”, il nome della denominazione, nel titolo e nelle parti dell’articolato dove lo stesso è indicato, è sostituito con il nome “Rimini”.

3. All’articolo 5 - Norme per la vinificazione - il testo del comma 1:

“1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo della provincia di Rimini.”

è sostituito con il seguente testo :

“1. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, affinamento e di invecchiamento devono essere effettuate nell’ intero territorio amministrativo della provincia di Rimini.

A salvaguardia della qualità e della reputazione, nonché a garantire l’origine del prodotto e l’efficacia dei controlli conformemente alla vigente normativa unionale e nazionale, le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell’ intero territorio amministrativo della provincia di Rimini.

Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformità alla normativa dell’unione europea e nazionale.”.

B. Disciplinare di produzione della DOP dei vini “Rimini” consolidato con la “modifica dell’Unione” di cui alla lettera A.

Articolo 1

Denominazione e Tipologie

La denominazione di origine controllata “Rimini” è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

“Rimini” rosso (anche nella tipologia riserva);

“Rimini” bianco;

“Rimini” Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);

“Rimini” Biancame;

“Rimini” Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva);

“Rimini” Rebola secco;

“Rimini” Rebola passito.

Articolo 2

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata “Rimini”, accompagnata facoltativamente dal riferimento ai colori rosso e bianco, ed obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, idonei alla coltivazione in regione Emilia Romagna provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

“Rimini” rosso (anche nella tipologia riserva):

Sangiovese minimo 30%;

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da 0 a 60%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, i vitigni Alicante, Montepulciano, Petit Verdot e Rebo fino ad un massimo del 10%.

“Rimini” bianco:

Trebbiano: minimo 30 %;

Bombino bianco e Sangiovese vinificato in bianco da 0 a 60%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna, da soli o congiuntamente, per un massimo del 10%.

“Rimini” Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva):

Vitigno Cabernet Sauvignon n.: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 15%.

“Rimini” Biancame:

Biancame b.: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore bianco, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 15%.

“Rimini” Rebola secco:

Grechetto Gentile: minimo 85%;

possono inoltre concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

“Rimini” Rebola passito:

Grechetto Gentile: minimo 85%;

possono inoltre concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

“Rimini” Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva):

Vitigno Sangiovese: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Rimini” devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Rimini ad esclusione dei territori posti a valle della strada statale s. s. 16 Adriatica, e dell'intero comune di Bellaria Igea Marina.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

1. Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia deve essere il seguente:

Rosso 11,5%;
Rosso riserva 12,0%
Bianco 11,0%;
Cabernet Sauvignon 11,5%
Cabernet Sauvignon Riserva 12%
Biancame 10,5%
Rebola secco 11,5%;
Rebola passito 12,5%;
Sangiovese 11,5 %
Sangiovese superiore 12,5%;
Sangiovese riserva 12,5%.

2. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Rimini” devono essere atti a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

3. I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.

4. È esclusa ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione d'origine controllata “Rimini” non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:

Rosso t/ha 11,0
Bianco t/ha 12,0
Cabernet Sauvignon t/ha 11,0
Biancame t/ha 12,0
Rebola t/ha 11,0
Sangiovese t/ha 11,0

La tolleranza massima di detti limiti di resa è del 20%, oltre tale valore tutta la produzione decade dalla denominazione.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, limiti di produzione di uva per ettaro inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, affinamento e di invecchiamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della provincia di Rimini.

A salvaguardia della qualità e della reputazione, nonché a garantire l'origine del prodotto e l'efficacia dei controlli, conformemente alla vigente normativa unionale e nazionale, le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della provincia di Rimini.

Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformità alla normativa dell'unione europea e nazionale.

2. Per i vini a denominazione di origine controllata "Rimini", è ammesso l'arricchimento nella misura massima dell'1% vol.

3. Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti allo Schedario vitivinicolo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata "Rimini" deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.

4. La resa massima dell'uva in vino finito per tutte le tipologie ad eccezione della tipologia Rebola passito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito per la tipologia Rebola passito non dovrà essere superiore al 50%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 55%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione d'origine controllata "Rimini". Oltre il 55% decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino "Rimini" Rebola tipo Passito, dovrà essere ottenuto da appassimento delle uve che assicurino alle uve stesse un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 280 grammi per litro. Detto appassimento può avvenire: in pianta, su graticci, in locali termo condizionati, con ventilazione forzata e vendemmia tardiva con appassimento in pianta.

5. Per i vini a denominazione di origine controllata "Rimini" Rosso riserva, Cabernet Sauvignon riserva e Sangiovese Riserva è fatto obbligo di fare un invecchiamento del vino per almeno un anno in vasi vinari.

La commercializzazione è consentita soltanto dopo 24 mesi di invecchiamento ed eventuale affinamento complessivi, a decorrere dal 1 dicembre dell'anno di raccolta delle uve. La relativa idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di 22 mesi di invecchiamento e affinamento complessivi.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata "Rimini" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Rimini" Rosso:

colore: da rosso rubino a granato;

odore: caratteristico, con eventuali sentori di frutti rossi e note erbacee, speziate o minerali;

sapore: da secco ad abboccato, talvolta tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l. ;

“Rimini” Rosso Riserva

colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: caratteristico, complesso, con eventuali note erbacee e minerali;
sapore: da secco ad abboccato, di struttura, armonico, elegante, talvolta tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

“Rimini” Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, dal fruttato al floreale;
sapore: da secco ad abboccato, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

“Rimini” Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino, talvolta carico;
odore: caratteristico, etereo, a volte speziato o erbaceo;
sapore: da secco ad abboccato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

“Rimini” Cabernet Sauvignon Riserva

colore: rosso rubino carico con riflessi granato
odore: caratteristico, etereo, gradevolmente erbaceo;
sapore: secco, pieno, armonico, talvolta lievemente tannico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

“Rimini” Biancame:

colore: paglierino scarico con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, talvolta con note floreali;
sapore: da secco ad abboccato, fresco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

“Rimini” Rebola (tipo secco):

colore: dal paglierino chiaro al dorato;
odore: caratteristico, delicatamente fruttato;
sapore: secco, armonico, di caratteristica morbidezza e struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l;

“Rimini” Rebola passito:
 colore: dal giallo dorato all'ambrato;
 odore: caratteristico, intenso e fruttato, a volte con note muffate;
 sapore: dolce, vellutato, equilibrato
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0% vol;
 titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,5% vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

“Rimini” Sangiovese:
 colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
 odore: caratteristico, talvolta floreale, minerale;
 sapore: da secco ad abboccato, armonico, talvolta tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo 20 g/l;

“Rimini” Sangiovese Superiore:
 colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
 odore: caratteristico, intenso, talvolta floreale;
 sapore: secco, armonico, talvolta tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

“Rimini” Sangiovese riserva:
 colore: rosso rubino;
 odore: caratteristico, intenso, talvolta floreale;
 sapore: secco, armonico, talvolta tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,0% vol.;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Per tutte le tipologie in cui è stato effettuato un passaggio in botti di legno può rilevarsi un sentore di legno.

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Rimini” i termini bianchi e rossi sono facoltativi, è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

2. Per l'immissione al consumo del vino a denominazione d'origine controllata “Rimini” sono ammessi soltanto recipienti della capacità di litri: 0,187, 0,250, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000 6,000, 9,000, 12,000 e 18,00 in vetro o ceramica.

3. Per tutti i vini della DOC “Rimini” di cui all’art. 1 è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del “tappo a corona”.

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica, fattori naturali rilevanti

Morfologia

La DOP “Rimini” si estende nella zona di confine tra la parte più meridionale della Pianura Padana e la parte più propriamente peninsulare dell’Italia. In un contesto ambientale pertanto fortemente influenzato dal Mare.

Il territorio, perpendicolarmente alla linea di costa, è diviso in tre bacini idrografici principali: Marecchia, Conca e Marano e in quattro secondari: Uso, Rio Melo, Ventena e Tavollo.

Parallelamente al mare, proseguendo nelle direttrici dei tre bacini idrografici si evidenziano crescenti quote altimetriche passando dal territorio di pianura (sotto i 60m slm) alle più tipiche e diffuse unità di paesaggio pedecollinari (60-250 m slm) a territori più alti e tipicamente collinari (200-400m slm) nelle zone dell’entroterra dove compaiono anche affioramenti litoidi compatti.

Il contesto collinare è quello in cui maggiore è la concentrazione dei vigneti e che maggiormente rappresenta la tipicità di questo territorio soprattutto in riferimento ad un graduale passaggio da forme tipiche della pianura e della costa a quelle dei rilievi appenninici centro meridionali più dolci.

Pedologia

Il territorio collinare di Rimini possiede una certa uniformità geologica. È infatti prevalente la Formazione geologica delle Argille Azzurre (sigla FAA), costituita da argilliti azzurrastre calcaree e compatte, talvolta con alternanze di peliti e arenarie.

Le forme del paesaggio sono generalmente costituite da ampi rilievi collinari blandamente ondulati (pendenze medie 5-25%) con rari e circoscritti fenomeni di dissesto, ivi compresi i calanchi.

Si possono individuare tre grandi zone con caratteristiche pedologiche sufficientemente omogenee.

- Una prima zona, coincidente con i territori della media e alta Valmarecchia, caratterizzata da elevato contenuto di argilla; ph sub-alcalini; alti livelli di calcare attivo, soprattutto in riva destra del fiume Marecchia; bassa o media dotazione di sostanza organica nei terreni di più alta collina.

- Nella fascia collinare intermedia, compresa nelle vallate del Marano e del Conca, i terreni sono tendenzialmente di medio impasto, con elevata incidenza della componente limosa e talvolta argillosa; ph sub-alcalini; alti livelli di calcare attivo; bassa dotazione di sostanza organica.

- Infine nei terreni interni, appartenenti alla collina più elevata della vallata del Conca, si ha una forte incidenza di terreni con tessitura tendenzialmente sciolta con prevalenza della componente limosa e, in alcune aree soprattutto di fondo valle, di quella argillosa; il ph è sub-alcalino o alcalino; il contenuto in calcare generalmente elevato; la dotazione in sostanza organica è bassa.

Suoli

I suoli sono dolcemente inclinati o moderatamente ripidi (pendenza tipicamente compresa tra 5 e 25%); e si sono formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con intercalazioni sabbiose, di età pliocenica e di origine marina (Formazione delle argille azzurre e Formazione delle Arenarie di Borello).

Sono a tessitura fine o moderatamente fine, hanno moderata disponibilità di ossigeno, talvolta buona.

Sono tipicamente calcarei, talvolta scarsamente o non calcarei nella parte inferiore del suolo; sono moderatamente alcalini.

I suoli maggiormente rappresentativi sono riferibili alle seguenti tipologie:

Suoli Montelupo (MLP): si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille azzurre); sono abbastanza diffusi e hanno una distribuzione uniforme lungo i tratti lineari e concavi dei versanti; sono da dolcemente inclinati a moderatamente ripidi, profondi o molto profondi sopra il substrato massivo, fortemente calcarei. **Suoli San Clemente (SCM1):** si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille azzurre); sono abbastanza diffusi e occupano le sommità e i tratti convessi dei versanti; si trovano tipicamente nei tratti di versante sottoposti ad intensa erosione idrica di tipo laminare o ad interventi antropici di rimodellamento dei versanti; sono da dolcemente inclinati a moderatamente ripidi, moderatamente profondi sopra il substrato massivo, presente a 50 - 80 cm di profondità, sono fortemente calcarei.

Suoli Coriano (COR): si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille azzurre); sono suoli meno diffusi rispetto ai precedenti, che occupano preferibilmente parti alte e medie dei versanti, sono dolcemente inclinati, profondi sopra il substrato massivo presente tra 80-100 cm di profondità calcarei negli orizzonti superficiali e fortemente calcarei in profondità, con accumulo di carbonato di calcio.

Suoli Passano (PSS): si sono formati in rocce limoso sabbiose (Formazione Arenarie di Borello); sono suoli poco diffusi da dolcemente a molto inclinati, moderatamente profondi o profondi sopra il substrato massivo, fortemente calcarei.

Caratteristiche climatiche

Possono riassumersi con i seguenti dati che si rifanno allo schema di classificazione climatica di Koppen - Geiger:

- temperatura media annua pari a 13,2°C
- temperatura media del mese più freddo pari a 3,4°C
- Tre mesi con temperatura media maggiore o uguale a 20°C
- Escursione termica annua pari a 18,8°C

Tali valori permettono di inquadrare il territorio della Provincia di Rimini in una posizione della citata classificazione climatica a cavallo tra il clima temperato sublitoraneo e quello temperato subcontinentale.

Riguardo la misura dell'indice bioclimatico di Winkler il territorio della DOP Colli di Rimini colloca in una fascia che va dai 2100 ai 2200 gradi/giorno.

Il regime pluviometrico presenta un andamento sostanzialmente simile a quello caratteristico del tipo "Litoraneo padano" con una piovosità totale annua che mediamente si attesta sui 754 mm, abbastanza equamente distribuiti durante l'anno, con un massimo nella stagione autunnale di 229 mm ed un minimo in quella invernale di 164 mm; la stagione estiva presenta una media di 188 mm di precipitazione mentre quella primaverile si aggira sui 173 mm.

2) Fattori umani rilevanti per il legame col territorio

Nel territorio della DOP Rimini il vino e la vite hanno una storia e una tradizione millenarie, le prime attestazioni certe della presenza della vite sono databili all'VIII - VII secolo avanti Cristo, grazie ai reperti delle tombe villanoviano-etrusche di Verucchio costituiti da pollini e vinaccioli di *Vitis vinifera*.

Da allora, la coltura della vite nel Riminese è documentata senza soluzione di continuità:

- Le genti etrusche vi hanno introdotto l'usanza della potatura lunga e del sostegno vivo,
- con i Romani, giunti nel III secolo avanti Cristo, la coltura della vite e la produzione del vino hanno assunto dimensioni ragguardevoli, diventando un fattore centrale dell'economia.

Di quel periodo restano numerose testimonianze figurative e le relazioni degli storici latini che esaltano gli elevati rendimenti dei vigneti locali, capaci di alimentare, per lungo tempo, forti correnti di esportazione verso l'Urbe;

- una importante testimonianza ci viene dai rinvenimenti di anfore vinarie prodotte dalle fornaci romane del riminese che coprono un periodo che va dal III secolo a.C. al III secolo d.C.

- La documentazione scritta disponibile per l'arco di tempo compreso fra V e X secolo, reca numerose notizie sulla presenza della vite nel Riminese e contiene interessanti informazioni sui patti colonici, le tecniche e le attrezzature relative alla vitivinicoltura.

- Dopo il Mille, le testimonianze storiche divengono numerosissime, per lo sviluppo della produzione e dei commerci, per il consumo interno e le esportazioni sul mercato veneziano

- Gli statuti medievali di Rimini, attraverso la minuziosa normativa che regola la vita della città e del contado, offrono una moltitudine di elementi circa la viticoltura e la vinificazione, la conservazione, il trasporto, lo smercio e il consumo del vino.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

-Nel territorio della DOP Rimini numerosi sono i fattori di natura ambientale, climatica e pedologica che concorrono a determinare le peculiari caratteristiche dei vini contemplati in questo disciplinare.

- Grande peso ha la vicinanza del territorio al mare che influenza positivamente il ciclo vegetativo della vite (opponendosi a minime termiche eccessive nel periodo invernale e mitigando le massime termiche nel periodo estivo, mantenendo l'ambiente ventilato dalle brezze) e contemporaneamente conferendo vigore e suadenza ai vini che ne derivano.

- La peculiare matrice calcareo-argillosa dei terreni, unita ad una piovosità non eccessiva nel periodo estivo, alla fertilità medio bassa dei terreni e a sommatorie termiche adeguate influenzano fortemente le caratteristiche chimico fisiche dei vini che si presentano in generale con un elevato potenziale in estratto secco e tenore in alcol unita nei vini rossi ad una buona intensità colorante e ad un elevato tenore in polifenoli, mentre nei bianchi conferisce spessore e sapidità.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le peculiari caratteristiche del territorio della DOP "Rimini" di tipo ambientale, climatico, pedologico ed orografico ne fanno un "unicum" territoriale che ha espresso sin dall'antichità una specifica vocazionalità alla coltivazione della vite.

La grande potenzialità di questo territorio è stata percepita da tutte le civiltà che si sono avvicinate nel territorio e che hanno quindi dato il proprio contributo di conoscenza ed esperienza nella coltivazione della vite e nella vinificazione

Questa abbondante stratificazione di cultura, ricerca, selezione di vitigni ed ecotipi adatti a questo ambiente hanno generato un quadro di fortissima tipicità che nobilita e caratterizza il vino "Rimini" DOP.

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

La Società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.